REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI LOCALI SCOLASTICI

ai sensi del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 art. 38 e 45 c.2 lettera d) approvato con delibera n. 129 del Consiglio di Istituto del 25/01/2024

Premessa

La scuola, luogo di educazione e cultura, opera in costante interazione con il territorio di riferimento e le sue strutture, fatto salvo il prioritario utilizzo delle stesse per l'attuazione delle finalità istituzionali di cui al PTOF, possono essere utilizzate dalla comunità locale al di fuori dell'orario di utilizzo da parte della scuola.

Istituzioni, Associazioni, Aziende, Enti o Gruppi organizzati possono avanzare la richiesta di concessione di locali scolastici all'Ente proprietario ed alla Scuola. L'accoglimento dell'istanza da parte del Dirigente Scolastico è subordinato al vaglio del Consiglio di Istituto per il rilascio di nulla osta, tenuto conto dei criteri e dei limiti deliberati in ossequio alle prescrizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e al D.l. 28 agosto 2018, n. 129 art. 45 c.2 lettera d) Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima.

Art. 1 – Divieti di concessione

Le attività che l'Istituzione scolastica delibera di porre in essere nel corso dell'anno scolastico in attuazione del PTOF hanno assoluta priorità rispetto all'utilizzo dei locali da parte degli Enti concessionari interessati.

L'utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto può essere concessa a terzi a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative dell'istituzione scolastica stessa e che non interferisca con le attività scolastiche.

È espressamente esclusa la concessione di locali scolastici per la realizzazione di qualsiasi evento incompatibile con le finalità istituzionali della scuola o avente fine speculativo e di lucro o di sponsorizzazione di attività commerciali.

È altresì esclusa la concessione di locali scolastici per lo svolgimento di qualunque tipo di manifestazione organizzata da movimenti e partiti politici.

Art. 2 – Presentazione della domanda di utilizzo dei locali

Il soggetto interessato deve presentare specifica domanda all'Ente proprietario e, conseguitane preliminare autorizzazione ovvero nelle more del rilascio della stessa, avanzare formale richiesta al Dirigente Scolastico, compilando l'apposita modulistica predisposta dalla Scuola.

L'istanza di concessione eventualmente presentata su modulistica diversa da quella sopra detta non sarà presa in considerazione ove carente di tutte le dichiarazioni e documenti ivi richiesti.

La domanda è presentata almeno 20 giorni prima della data indicata per la decorrenza dell'utilizzo.

Art. 3 – Stipula della Convenzione

Il Dirigente scolastico, preso atto del preliminare assenso da parte dell'Ente proprietario e/o dell'avvio della relativa procedura da parte del medesimo, valuta la richiesta e, previo nulla osta del Consiglio di Istituto, può procedere alla stipula di apposita convenzione, eventualmente condizionandola all'effettivo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Il Dirigente può prescindere dal nulla osta dell'Organo Collegiale nei casi eccezionali di necessità e di urgenza che non consentano il rispetto del termine di proposizione dell'istanza e che siano caratterizzati da occasionalità di utilizzo.

L'eventuale richiesta scritta di proroga dell'uso temporaneo dei locali **oltre i giorni e ore e i plessi originariamente concordati** – ferma restando la priorità del servizio scolastico e previa autorizzazione da parte del Comune- può essere accolta dal Dirigente scolastico, senza necessità di ulteriore nulla osta del

Consiglio di Istituto, per lo svolgimento di manifestazioni rientranti nella finalità statutarie della Concessionario. L'istanza di proroga deve essere avanzata al Dirigente Scolastico utilizzando il medesimo modello dell'originaria istanza concessoria alla quale accede.

Art. 4 - Impegni del Concessionario

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni oggetto di apposita convenzione sottoscritta dal Dirigente scolastico e dal rappresentante legale del soggetto richiedente nonché dall'Ente proprietario:

- 1. dichiarare le finalità del soggetto richiedente e quelle delle attività per le quali è richiesto l'utilizzo dei locali;
- 2. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente per l'istituzione scolastica:
- 3. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di salute, igiene, sicurezza e salvaguardia del patrimonio, vigilando che coloro che sono presenti durante le attività per cui si concedono i locali non entrino in aree precluse e non oggetto di concessione;
- 4. riconsegnare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'istituzione scolastica;
- assumere la custodia dei locali oggetto di concessione, compresa quella dei beni contenuti nei locali e di eventuali chiavi o codici di accesso, e rispondere, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo allo stesso tempo esente la scuola e l'ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo;
- 6. essere responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, ai macchinari, ai distributori automatici e a qualunque dotazione dell'istituto, derivante da qualsiasi azione od omissione, dolosa, colposa e anche accidentale, direttamente imputabili al Concessionario e/o a soggetti presenti nei locali dell'istituto nelle ore di utilizzazione;
- 7. stipulare per il tempo di utilizzo una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo, consegnandone copia direttamente all'Ente proprietario e all'Istituzione scolastica;
- 8. avvertire immediatamente l'Ente proprietario per ogni eventualità che comporti criticità o problematiche nell'uso in sicurezza dei locali, notiziandone contestualmente per iscritto il Dirigente scolastico.

Art. 5 – Responsabilità dell'Istituto e del Concessionario

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo degli stessi.

L'istituzione scolastica è sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte dei concessionari.

Art. 6 - Norme generali per l'utilizzo temporaneo dei locali scolastici

Non sono ammesse manomissioni o modificazioni dell'arredamento, delle strutture o delle attrezzature tecniche e delle dotazioni dell'Istituto.

Il Concessionario, quale responsabile, si obbliga a rimborsare gli eventuali danni provocati in conseguenza dell'utilizzo degli spazi scolastici.

Al fine di evitare contestazioni il Concessionario è tenuto ad effettuare, unitamente al Responsabile di plesso e/o ad altro Responsabile incaricato dall'Istituto, una ricognizione dei locali prima e dopo l'utilizzo, onde verificare lo stato dei locali e delle dotazioni.

Il Concessionario è responsabile in via esclusiva della introduzione e della custodia di eventuali strumentazioni e/o materiali di sua proprietà depositati presso i locali concessi in uso e comunque utilizzati da terzi nell'ambito delle attività del richiedente.

Il Concessionario non potrà concedere a terzi il godimento dei locali e/o di impianti e pertinenze, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e neanche temporaneamente a meno che non sia data specifica autorizzazione scritta dall'Ente proprietario e dall'Istituto.

Agli utilizzatori degli spazi è comunque fatto divieto di:

- a. fumare in tutto l'edificio e nelle relative pertinenze esterne;
- b. introdurre nell'istituto strumenti e/o beni mobili che non rispondano alle normative antinfortunistiche vigenti al momento della sala;
- c. introdurre nell'istituto sostanze infiammabili di qualsiasi tipo, apparecchiature con resistenze ad incandescenza o a fiamme libere;
- d. violare comunque con qualsiasi atto le normative antinfortunistiche e di sicurezza vigenti al momento dell'utilizzo dell'istituto.
- e. utilizzare le postazioni informatiche presenti nel plesso;
- f. abbandonare, dopo l'uso, materiali, equipaggiamenti, utensili oggetti e dotazioni di ogni tipo;
- g. danneggiare gli spazi e tutto ciò che forma parte integrante di essi;
- h. affiggere avvisi, comunicazioni e materiali didattici, promozionali e pubblicitari senza autorizzazione del Dirigente scolastico;
- i. creare disturbo, pericolo o danno alle persone e alle cose;
- j. porre in essere qualsiasi attività in violazione di una norma di legge, di un regolamento o di una disposizione statale, regionale, provinciale, comunale o aziendale.
- k. Con specifico riferimento all'**utilizzo dei locali scolastici** si evidenzia che dovranno essere rispettate le limitazioni correlate a:
 - capienza massima dello spazio;
 - ii. assenza di ostacoli alle vie di fuga evidenziate da specifica segnaletica (tutte le uscite ed i percorsi di esodo devono essere sempre mantenuti liberi e disponibili);

Art. 7 – Norme speciali per la Concessione delle palestre scolastiche

Ad integrazione delle precedenti disposizioni, per quanto concerne la concessione di palestre scolastiche, la convenzione tra le parti dovrà recepire le seguenti pattuizioni:

- a. L'Istituto non dà disposizioni per la consegna delle chiavi per l'accesso ai locali, che è a carico del Comune; la **Società** assume in toto la responsabilità per le operazioni di apertura e chiusura dei locali scolastici concessi (con eventuale attivazione allarme).
- b. Ciascuna **Società** sportiva provvederà a comunicare alla scuola, con anticipo di **almeno cinque giorni**, eventuali variazioni in ordine ad orari e/o a personale di riferimento per l'Istituto.
- c. Al termine delle attività didattiche quotidiane dell'Istituto, i locali oggetto del presente atto saranno puliti dal personale scolastico secondo le prescrizioni organizzative dell'Istituto; al termine della utilizzazione da parte di ciascuna della Società i locali saranno accuratamente puliti dal Concessionario.
- d. Sono a carico della **Società** le spese per i danni arrecati ai locali e alle attrezzature sportive durante l'utilizzazione da parte delle stesse.
- e. Alla palestra è consentito l'accesso solo ai praticanti l'attività sportiva aderenti all'Associazione sportiva richiedente e solo se assistiti dagli istruttori incaricati dal **Concessionario**;
- f. È fatto assoluto divieto di ingresso a coloro che non partecipano alle attività autorizzate.
- g. La **Società** sportiva assume pienamente e incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e per i danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, delle pertinenze e delle attrezzature, siano esse imputabili alla Società stessa o a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale responsabilità.

- h. La **Società** dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa per la copertura di danni a cose o a persone derivanti dall'uso e conduzione degli impianti e, qualora fornite, delle attrezzature fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento dell'attività sportiva.
- i. La Società dovrà impegnarsi a comunicare formalmente e immediatamente all'istituto qualunque danno riscontrato o arrecato alle strutture o agli oggetti contenuti nella palestra e pertinenze che sono state oggetto di concessione.
- j. È fatto **obbligo** al responsabile del **Concessionario** di dotarsi, a sua totale cura e spese, di specifica apparecchiatura DAE, ove non già presente nel locale scolastico concesso, e di relativo operatore abilitato, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 24/04/2013 (c.d. *decreto Balduzzi*) ed in ottemperanza al decreto del 26 giugno 2017 (pubblicato nella G.U. n. 149 del 28/06/2017). Il **Concessionario** è inoltre tenuto a registrare il DAE presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118", ai sensi della legge 4 agosto 2021 n.116 art.4 comma 1 lettera b).
 - Il Concessionario, infine, a norma dell'art.1 c.2 del Decreto 26 giugno 2017 ha "l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare e per il tramite di propri referenti all'uopo incaricati, la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso". Il legale rappresentante dell'Associazione è l'unico responsabile per il caso in cui vengano disattese le disposizioni vigenti in materia.
- k. La **Società** si impegna altresì a garantire l'autonomo approvvigionamento di presidi di primo soccorso, preso atto che gli stessi non sono messi a disposizione dalla scuola.
- I. La Società, in caso di utilizzo dell'estintore in dotazione del plesso, assume l'obbligo di segnalarne l'uso, anche laddove parziale, a mezzo di comunicazione scritta a codesto Istituto Scolastico. La suddetta comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro e non oltre il giorno successivo all'utilizzo.
- m. La **Società** manleva il Dirigente Scolastico da ogni responsabilità in caso di aggressione, furti, scassi, rapine e incendi, nonché in caso di danni di qualsiasi altro genere che fortuitamente o per cause di forza maggiore potrebbero essere arrecati alla nominata **Società**, ai suoi beni o alle persone aventi causa, rinunciando espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa od azione di rivalsa e/o richieste di risarcimento.
- n. È fatto divieto di utilizzo di locali, spazi e/o attrezzature e di qualunque altro bene non dedotto espressamente nel presente provvedimento concessorio

Art. 8 – Prestazione gratuita in favore della comunità scolastica da parte della Società

L'Istituto potrà richiedere al Concessionario di prestare, a titolo non oneroso nell'anno scolastico in cui è attiva la convenzione, attività didattiche in favore degli alunni e/o del personale e/o delle famiglie dell'Istituto (per es., nel caso della concessione delle palestre, attività di avviamento della pratica sportiva).

L'eventuale definizione di un accordo in tal senso sarà oggetto di separato atto tra **Istituto** e **Concessionario**, recante l'indicazione specifica delle attività progettuali, dei destinatari delle stesse (alunni, classi, docenti, personale ATA, genitori), della durata e del periodo di erogazione delle attività, degli obblighi e responsabilità del Concessionario, nonché dei referenti e soggetti da questi incaricati per la realizzazione della progettualità da svolgere in favore della comunità scolastica.

Art. 9 - Nomina Referenti della convenzione

Il **Concessionario** è tenuto ad indicare il nominativo del proprio Referente della Convenzione, responsabile per tutto il periodo di utilizzo dei locali scolastici, al quale saranno consegnate dal **Comune** le chiavi di ingresso agli stessi e che assumerà gli obblighi e le responsabilità del custode.

Il Referente curerà i reciproci rapporti con l'**Istituto** per ogni eventualità organizzativa inerente al presente accordo, anche con riferimento all'eventuale segnalazione di fatti e/o eventi che incidono sul corretto utilizzo dei locali o sulla loro integrità durante tutto il periodo di utilizzo.

Art. 10 - Revoca della Concessione

La concessione può essere revocata dal Dirigente scolastico in anticipo rispetto alla scadenza, dandone contestuale informativa al Consiglio di Istituto, per giustificati motivi e/o nel caso di violazione da parte del Concessionario delle disposizioni di cui al presente Regolamento e/o di inottemperanza alle clausole della convenzione allegata all'atto concessorio.

Ove la revoca abbia ad oggetto la concessione degli impianti sportivi, il Dirigente procederà a dare immediata segnalazione anche all'Ente Proprietario.

Art. 11- Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio d'istituto, con espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari oggetto di precedenti deliberazioni.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative nazionali e comunitarie in materia.

Sono disapplicate le disposizioni del regolamento in contrasto con le suddette norme nazionali e comunitarie già in vigore e con quelle che eventualmente entreranno in vigore successivamente.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo on line e al sito web dell'Istituto, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/Atti amministrativi generali".

Il Dirigente Scolastico Edoardo lacucci

(documento firmato digitalmente)